

# **COMUNE DI CANONICA D'ADDA**

(Provincia di Bergamo)



## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE**

Approvato con Delibera C.C. n. 18 del 31/01/2005

## **INDICE**

### **TITOLO I COMMISSIONE CONSULTIVE PERMANENTI**

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Composizione
- Art. 4 - Costituzione
- Art. 5 - Sostituzioni
- Art. 6 - Decadenza e Surroga
- Art. 7 - Convocazione
- Art. 8 - Funzionamento - Decisioni
- Art. 9 - Compiti delle Commissioni
- Art.10 - Partecipazione del Sindaco
- Art.11 - Segreteria - Verbalizzazione
- Art.12 - Indagini conoscitive
- Art.13 - Sedute delle Commissioni

### **TITOLO II COMMISSIONI CONSULTIVE TEMPORANEE**

- Art.14 - Finalità
- Art.15 - Norme applicabili

### **TITOLO III COMMISSIONI SPECIALI TEMPORANEE**

- Art.16 - Commissione d'inchiesta
- Art.17 - Commissione d'indagine
- Art.18 - Commissioni temporanee

# **TITOLO I**

## **COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI**

### Art. 1 ISTITUZIONE

Le Commissioni consultive permanenti sono le seguenti:

- Commissione Politiche Sociali
- Commissione Sport
- Commissione Territorio – Ambiente – Realtà Produttive

### Art. 2 FINALITA'

Le Commissioni sono istituite per il conseguimento delle seguenti finalità:

- favorire l'unità di tutte le forze democratiche secondo lo spirito sancito dalla costituzione;
- rendere sempre più reale ed ampia la vita democratica dell'apparato comunale attraverso corretti strumenti ed iniziative;
- porsi come momento di partecipazione attiva dell'Ente Locale, per il rinnovamento delle Autonomie locali nella realtà positiva delle Regioni, e del suo decentramento;
- favorire con ogni mezzo la partecipazione di tutte le forze politiche sociali e dei cittadini, come momento essenziale di stimolo e di verifica dell'operato dell'Amministrazione comunale;
- favorire una programmazione democratica delle scelte amministrative.

Le Commissioni sono istituite come organismi di supporto dell'Amministrazione comunale con funzioni consultive.

Le Commissioni inoltre:

- partecipano alla programmazione comunale formulando pareri e proposte per la stesura e l'aggiornamento del piano socio - economico generale, dei relativi programmi settoriali;
- propongono, ove necessario, la costituzione di Commissioni funzionali fra Comuni, per l'esercizio di funzioni proprie o delegate e per l'organizzazione, lo studio, la disciplina di servizi e/o opere di comune interesse.

## ART. 3 COMPOSIZIONE

1) La composizione delle Commissioni Politiche Sociali e Territorio – Ambiente – Realtà Produttive è la seguente:

- a) Assessore o Consigliere competente per materia o suo delegato senza diritto di voto;
- b) Tre rappresentanti dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza;
- c) Tre rappresentanti scelti tra le forze sociali, culturali e di volontariato operanti nella Comunità Canonichese e/o tra i cittadini;
- d) Tre rappresentanti delle forze sociali, culturali e di volontariato e/o cittadini che si propongono. Nel caso si propongano più di tre nominativi per la scelta si procederà al sorteggio degli stessi stilando apposita graduatoria.

1) La composizione della Commissione Sport è la seguente:

- a) Assessore o Consigliere competente per materia o suo delegato senza diritto di voto;
- b) Tre rappresentanti dei gruppi consiliari presenti in Consigli Comunale, di cui uno designato dalla minoranza;
- c) Un componente di ogni gruppo, società o associazione sportiva presente sul territorio, regolarmente iscritto/a all'Albo Comunale delle Associazioni.

## ART. 4 COSTITUZIONE

- 1) Ciascun gruppo consiliare designa i propri rappresentanti per ogni Commissione in numero pari a quello assegnatoli ai sensi dell'art.3, e ne da comunicazione alla Segreteria del Comune.
- 2) Le Commissioni sono costituite una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente.
- 3) Nel caso in cui i gruppi consiliari di minoranza siano più di uno la designazione del rappresentante di cui all'art.3 sarà effettuato concordemente con apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i capigruppo di minoranza.
- 4) Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione delle Commissioni e di ogni successiva variazione,

nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

- 5) La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
- 6) La Commissione, nella sua prima adunanza, procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
- 7) L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene con separata votazione a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

#### ART. 5 SOSTITUZIONI

- 1) La sostituzione di taluno dei membri della Commissione nominati dai gruppi consiliari è comunicata dal Capogruppo al Sindaco e alla presidenza della Commissione; ogni gruppo può effettuare in qualunque momento sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
- 2) La sostituzione dei rappresentanti scelti tra le forze sociali, culturali e di volontariato verrà effettuata tramite sorteggio dei nominativi delle persone in graduatoria o attraverso nomina diretta del Sindaco, in caso di assenza di graduatoria.
- 3) La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza o impedimento dei componenti in carica.

#### ART. 6 DECADENZA E SURROGA

- 1) Dopo tre assenze consecutive, il componente la Commissione viene considerato decaduto con presa d'atto da parte della Giunta Comunale, e deve essere sostituito. Il componente decaduto non potrà essere riproposto per l'intero periodo amministrativo.

## ART. 7 CONVOCAZIONE

- 1) Il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, convoca la Commissione mediante convocazione scritta almeno cinque giorni prima, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
- 2) Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione, ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le convocazioni della Commissione sono redatte e presiedute dall'Assessore competente per materia.
- 3) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
- 4) Il Presidente è tenuto a convocare specifiche sedute su richiesta dell'Assessore o di almeno un terzo dei commissari, per l'esame degli argomenti da questi proposti.
- 5) Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio Comunale.

## ART. 8 FUNZIONAMENTO - DECISIONI

- 1) Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà più uno dei componenti in prima convocazione e con almeno numero quattro componenti in seconda convocazione.
- 2) Le decisioni della Commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti.

## ART. 9 COMPITI DELLE COMMISSIONI

- 1) Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia hanno il compito di :
  - a) esaminare ed approfondire, in sede referente, proposte di deliberazione e questioni di interesse cittadino loro richieste dalla Giunta o dal Sindaco;
  - b) esprimere di propria iniziativa orientamenti e proposte su materie o argomenti che ritengano di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che darà corso ad ulteriori procedure;
  - c) redigere una relazione annuale intorno all'attività svolta da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale;

- d) le Commissioni possono procedere, per le proposte e per i pareri di loro competenza, alla consultazione dei soggetti eventualmente interessati;
- e) il parere deve essere reso entro il termine massimo di trenta giorni, salvi i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve;
- f) trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

## ART. 10 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco ha diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni e può chiedere di essere sentito sugli argomenti di discussione.

## ART. 11 SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

- 1) Il Segretario della Commissione, scelto tra i membri della stessa, redige i verbali delle riunioni e li trasmette in copia al Sindaco.
- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## ART. 12 INDAGINI CONOSCITIVE

- 1) Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame o su quelli su cui vogliono espletare azione propositiva. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali nonché degli Amministratori e dei dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
- 2) Le Commissioni possono disporre, altresì, l'audizione di soggetti pubblici o privati ritenuti esperti in materia, nonché quella degli istituti associativi o singoli. Nessun onere può essere posto a carico dell'Amministrazione comunale per l'audizione dei suddetti soggetti, salvo quanto diversamente stabilito da quest'ultima, preventivamente informata.

ART. 13  
SEDUTE DELLE COMMISSIONI

- 1) Le sedute delle Commissioni opportunamente pubblicizzate, sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non sia diversamente stabilito.
- 2) La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
- 3) La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sala multifunzionale della Biblioteca Comunale oppure presso il Centro Civico Polivalente di via Vallazza.

**TITOLO II**  
**COMMISSIONI CONSULTIVE TEMPORANEE**

ART. 14  
FINALITA'

- 1) Le Commissioni temporanee sono istituite per il conseguimento delle finalità indicate nel all'art. 2 che precede, qualora il Consiglio Comunale ritenga opportuno costituirle per problematiche destinate ad esaurirsi entro un lasso di tempo determinato.

ART. 15  
NORME APPLICABILI

- 1) Alle Commissioni temporanee sono applicabili, per quanto di ragione, tutte le norme di cui agli articoli che precedono.



### **TITOLO III**

## **COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE**

#### **ART. 16**

#### **COMMISSIONE D'INCHIESTA**

- 1) Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, di controllo politico - amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'inchiesta, ai sensi dell'art. 19, 2° comma L. 25.03.1993 n. 81 e successive modifiche.
- 2) La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi con criterio proporzionale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
- 3) La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4) Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Difensore Civico se nominato, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 5) La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un Funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa Commissione.
- 6) Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

- 7) Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 8) Se dalle risultanze dovessero emergere comportamenti commissivi od omissivi rilevanti sotto i profili della responsabilità civile, contabile, penale, la Commissione invia copia della relazione all'Autorità giurisdizionale competente per i relativi provvedimenti.

#### ART. 17 COMMISSIONI D'INDAGINE

- 1) Il Consiglio Comunale può, quando a suo giudizio è necessario, istituire una Commissione di indagine incaricata di esperire un'attività finalizzata alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, preordinata all'adozione motivata e consapevole delle proprie determinazioni.

#### ART. 18 COMMISSIONI TEMPORANEE

- 1) Le Commissioni temporanee durano in carica per il tempo determinato dal Consiglio Comunale al momento della loro costituzione.